

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 01/2023 del 11/01/2023

TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTO CASSA EDILE 2022/23

Con Decreto MinLavoro del 27/10/2009 è stata istituita l'anagrafe degli Enti con fini esclusivamente sanitari cui le Casse Edili non devono iscriversi mancando dei requisiti previsti dal citato Decreto.

La mancata iscrizione a tale anagrafe però, se evita altri onerosi adempimenti, impone l'imponibilità fiscale anche delle prestazioni non sanitarie.

Non sono invece assoggettabili fiscalmente i contributi destinati a gestione Cassa Edile, rimborso mal./inf., fornitura indumenti da lavoro, formazione e sicurezza.

Di conseguenza:

- **NON** costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, Ente Scuola/CPT e la parte del contributo destinata alla gestione della Cassa Edile;
- **NON E' SOGGETTA** quindi a imposizione fiscale la quota di contributo a carico dell'operaio (pari, nella nostra Cassa, allo 0,375);
- **E' SOGGETTA TUTTA** la quota di contributo a carico del datore di lavoro destinata a finanziare le assistenze di carattere non sanitario in quanto quelle sanitarie sono ora assorbite dalla gestione Sanedil.

L'INCIDENZA PERCENTUALE SUL MONTE SALARI DELL'ANNO DELLE SUDETTE SPESE PER ASSISTENZA RELATIVA ALL'ANNO 2022 E' PARI ALLO

0,171%

Va aggiunto quindi all'imponibile fiscale del lavoratore (già al netto dello 0,375 a suo carico) il contributo per previdenze sociali calcolato con l'aliquota del suddetto 0,171%.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale, utilizzando, ovviamente, le aliquote attualmente in vigore nella nostra Cassa Edile (pari al 2,31% di cui 0,385% a carico operaio):

*	retribuzione imponibile	€	1.000,00
*	meno contributo Cassa Edile a carico operaio pari allo 0,375% della retribuzione	€	-3,75
*	a cui va aggiunto il suddetto 0,171 della retribuzione quale quota parte versata dall'Impresa	€	<u>1,71</u>
	Imponibile fiscale	€	997,96

Le illustrate modalità di calcolo vanno riferite alla determinazione del conguaglio fiscale per l'anno 2022 ed alle retribuzioni per l'anno 2023.

La percentuale sopra indicata dello 0,171% è valida solo per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo.

Qualora l'impresa abbia alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Gennaio 2023

La Cassa Edile